



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Nona sezione civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- dr. Eugenio Forgillo - Presidente e Relatore
- dr. Pasquale Maria Cristiano - Consigliere -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -

ha deliberato di emettere la presente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. [REDACTED] 2018 R.G.A.C. riservata in decisione all'esito della camera di consiglio del 15.12.2020 e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente

tra

La "BANCA [REDACTED] S.p.A.", con sede in [REDACTED] alla [REDACTED] Cap. soc. € [REDACTED] iscritta nel Registro delle Imprese di [REDACTED] al n. [REDACTED] stesso numero di codice fiscale, ed elettivamente domiciliata in [REDACTED] alla via [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] ove elegge domicilio l'avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED] che la rappresenta e difende come da procura in atti, telefax [REDACTED] indirizzo p.e.c [REDACTED]

-appellante-

e

La [REDACTED] con sede legale in Caserta alla [REDACTED] - c.f. e p.iva [REDACTED] in persona del legale rappresentante Sig. [REDACTED] (nato a [REDACTED] - C.F. [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Casertano (C.F. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Pietro Colletta n. 12, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente atto al numero fax 0815636612 o a mezzo pec [REDACTED]

-appellata-

Svolgimento del processo e conclusioni delle parti

La [REDACTED] (d'ora in poi, per brevità anche "[REDACTED]", già [REDACTED], con l'atto di citazione del 16.01.2014, conveniva avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la Banca [REDACTED] S.p.a. (di seguito per brevità anche "Banca" o "[REDACTED]"), per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "I -



accertare e dichiarare la mancanza di un valido contratto scritto alla base del rapporto di conto corrente n. [REDACTED] tra la "[REDACTED]" e la Banca [REDACTED] S.p.a. che regoli con completezza e validamente le condizioni del predetto rapporto o, in subordine, accertare e dichiarare la nullità totale o parziale degli schemi contrattuali datati 27.10.1987 e 16.2.2006 citati in narrazione e prodotti; II – per effetto di quanto sopra sub I) e/o per i motivi esposti nella narrazione del presente atto e/o per quelli che si dovessero ritenere di giustizia, accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, principali e per anatocismo, nonché degli addebiti per spese e commissioni anche di "massimo scoperto" e degli addebiti anche per interessi usurari eseguiti dalla Banca [REDACTED] nel rapporto di conto corrente oggetto di causa n. [REDACTED] come indicato in narrazione e, per l'effetto, dichiarare dovuti gli interessi secondo i criteri esposti in narrazione del presente atto o, in subordine, quelli che si dovessero ritenere di giustizia; III - accertare e dichiarare la rideterminazione dei saldi del rapporto di conto corrente oggetto di causa alla data di emanazione della sentenza od a quella ritenuta di giustizia, epurando il predetto rapporto di conto corrente da quanto illegittimamente addebitato e/o percepito dalla Banca [REDACTED] S.p.a. convenuta secondo quanto indicato nel presente atto e come indicato sub I-III); IV - per effetto ed in relazione a quanto domandato ed accertato sub I-II-III) condannare la Banca [REDACTED] S.p.a., con sede legale a [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e pagamento oppure al riaccredito - qualora il rapporto sia ancora funzionante alla data della sentenza o del pagamento - in favore della "[REDACTED]" - delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse sul rapporto di conto corrente oggetto di causa n. [REDACTED] pari ad € [REDACTED] od alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre, in ogni caso, spese di consulenza di parte del dott. [REDACTED] ed oltre alle somme successive eventualmente addebitate dalla Banca, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; V - con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi al sottoscritto procuratore antistatario".

Si costituiva la Banca [REDACTED] con la comparsa del 7.4.2014 depositata in data 10.4.2014, giusto patrocinio dell'avv. [REDACTED] la quale eccepiva con riferimento alla mancata determinazione delle condizioni contrattuali che queste erano state convenute per iscritto, affermava la legittimità della commissione di massimo scoperto, l'assenza di interessi usurari (non dovendosi ricomprendere la c.m.s. ai fini della verifica sull'usurarietà) e la legittimità della capitalizzazione degli interessi perché prevista a condizione di reciprocità.

In conseguenza di ciò aveva concluso per il rigetto della domanda e, in subordine, che nella rideterminazione delle somme dovute si tenesse conto del credito della banca nel rapporto oggetto di causa, con vittoria di spese.

Dopo lo scambio delle memorie istruttorie, il Giudice, con l'ordinanza del 5.7.2016 disponeva procedersi a c.t.u, nominando il Dr. [REDACTED] Questi depositava, in data 28.12.2016, la relazione peritale, con cui avanzava diverse ipotesi di rettifica del saldo finale del conto corrente oggetto di causa; nelle more la Banca cambiava legale e, dopo il deposito



della relazione peritale citata, si costituiva con il nuovo difensore avv. [REDACTED] con l'atto del 19.2.2018.

Nella successiva udienza di precisazione delle conclusioni il Giudice tratteneva la causa in decisione e definiva ex art. 281 sexies cpc la causa con la sentenza n. 965/2018, pubblicata il 19.3.2018, così statuendo: "1) *Dichiara improponibile la domanda di ripetizione; 2) Ridetermina il saldo creditore del rapporto in € [REDACTED] 3) Rigetta la domanda riconvenzionale; 4) condanna la Banca [REDACTED] S.p.a. alla rifusione della metà delle spese anticipate per il giudizio dall'attrice, che liquida in € [REDACTED] per esborsi e € [REDACTED] per onorari, oltre 15% sull'onorario per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge; 5) le spese di ctu, come liquidate in corso di giudizio, sono poste a carico di parte convenuta."*

La sentenza veniva notificata alla Banca il 20.7.2018 la quale, con l'atto del 19.9.2018 notificato in pari data, proponeva appello per i motivi qui sinteticamente riportati: (I) Erronea, omessa e/o falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c., 2697 c.c. e 119 T.U.B.; (II) Erronea, omessa e/o falsa applicazione dell'art.25 del D.Lgs. 342/99 e della delibera CICR del 9.2.2000 e dell'articolo 116 c.p.c.

Sulla base di suddetti motivi di gravame, l'odierna appellante chiede al Collegio giudicante di:

- 1) riformare la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ebbe a ritenere ammissibile, e/o procedibile ovvero fondata l'azione di accertamento negativo non essendo stati prodotti tutti gli estratti del conto corrente per cui è causa;
- 2) esaminata la valenza della comunicazione effettuata in Gazzetta ufficiale ai sensi e per gli effetti dell'art.25 del D.Lgs. 342/99 e della delibera CICR del 9.2.2000, con la quale si rendeva nota la previsione della medesima cadenza dell'applicazione degli interessi creditori e debitori sui conti correnti in essere stipulati anteriormente alla data del 22.4.2000, e del contratto del 16.2.2006, contemplante la capitalizzazione trimestrale, con pari cadenza temporale, degli interessi ad un saggio determinato, l'ammontare della CMS e le relative modalità di calcolo, riformare la sentenza gravata nella parte in cui è stata dichiarata illegittima la pratica dell'anatocismo a far data dal mese di luglio del 2000 o quantomeno dal 2006, e sono stati applicati gli interessi legali ed è stata epurata tout court la CMS, senza tener conto del patto intervenuto tra le parti con il citato contratto perfettamente conforme alla normativa vigente, con conseguente erronea adozione del prospetto redatto dall'Ausiliario;
- 3) porre le spese e le competenze di lite del doppio grado di giudizio a carico della parte appellata, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c., con conseguente condanna alla restituzione di quelle eventualmente versate in forza della sentenza di primo grado.

Costituitasi in giudizio la [REDACTED] con atto del 29.07.2019 chiedeva il rigetto di tutti i motivi avversi e l'accoglimento dell'appello incidentale volto alla rideterminazione del saldo finale di conto corrente a favore del creditore in euro € [REDACTED] precisando che si tratta del saldo creditore alla data del 30.12.2013, come affermato dal c.t.u. a pag. 3 della relazione ("30.12.2013, data dell'ultimo estratto conto disponibile"), con vittoria di spese ed onorari da



liquidarsi al sottoscritto procuratore antistatario.

Disposta la "trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 l. n.77/20 e succ. mod." dell'udienza del 15.12.2020 con provvedimento della Corte del 4.11.2020, all'esito della camera di consiglio della stessa giornata il Collegio riservava la causa in decisione – come concordemente richiesto dalle parti – con i termini di legge per le memorie conclusionali e le repliche.

Così riassunti lo svolgimento del processo e le prospettazioni fattuali e giuridiche delle parti, giungendo all'esame nel merito della domanda, occorre osservare che l'appello presentato dalla Banca [REDACTED] risulta infondato e pertanto va rigettato per i motivi che seguono, diversamente, l'appello incidentale della [REDACTED] merita accoglimento per quanto a breve si dirà.

Motivi della decisione

Col primo motivo di gravame la Banca [REDACTED] lamenta: l'erronea, omessa e/o falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c., 2697 c.c. e 119 T.U.B.

In particolare, l'appellante si duole della mancata dichiarazione, da parte del giudice di prime cure, dell'inammissibilità e/o improcedibilità o dell'infondatezza della domanda esperita da parte attorea data la mancata produzione di tutti gli estratti del conto corrente n. 10518.76 e, segnatamente, le cd. staffe ovvero i conti scalari e i movimenti del conto corrente dal 27.10.1987 (data di apertura del conto) fino al 31.12.1997.

L'istituto di credito richiama, a sostegno di quanto asserito, una serie di pronunce della Corte di legittimità (V., *ex multis*, Cass. civ., 25 gennaio 2011, n. 1734; Cass. civ., 17 marzo 2006) secondo le quali, innanzi ad un accertamento negativo del saldo debitore esposto dalle scritture banca del conto corrente, quando la Banca si costituisce in giudizio con domanda riconvenzionale, si crea una sorta di "simmetria perfetta" tra di esse ed entrambe le parti hanno l'onere di provare la fondatezza delle rispettive pretese, diversamente opinando, si violerebbe il principio generale disposto dall'art. 2697 cc, per cui chiunque voglia far valere un proprio diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Ciò precisato, l'appellante ritiene che la correntista – attrice in primo grado - non abbia correttamente rispettato l'*onus probandi* su di essa incombente, non avendo prodotto tutti gli estratti conto relativi alla durata integrale del rapporto intercorso con la Banca.

Tale motivo è ammissibile ma infondato; pertanto va rigettato.

Prive di pregio appaiono le censure mosse dalla [REDACTED] in comparsa di costituzione in relazione alla presunta tardività e conseguente inammissibilità del primo motivo di appello per la sua "novità" e violazione dell'art. 345 cpc, vertente, la censura mossa, sul principio generale dell'onere della prova; differentemente, non erra l'appellata nell'affermare l'assoluta infondatezza della difesa dell'appellante laddove la Banca sostiene l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo del saldo conto corrente in mancanza di alcuni estratti conto.



In relazione a ciò, infatti, un orientamento della Suprema Corte di Cassazione – a cui il Collegio ritiene di aderire – affermano che nella *“causa promossa dalla banca per il pagamento del saldo, ove la stessa non riesca a dissolvere, anche attraverso mezzi di prova diversi dagli estratti conto, l’incertezza quanto al fatto che, con riferimento al periodo non documentato, il correntista abbia maturato un credito di imprecisato ammontare la domanda deve essere respinta; di contro, nella causa promossa dal correntista per la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell’indebito, ove non risulti provato, anche con l’apporto di mezzi di prova che possono essere diversi dagli estratti conto, che il saldo dell’intervallo temporale non documentato abbia ad oggetto un debito inferiore o inesistente, o addirittura un credito di detto soggetto, si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore”* (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543).

Nel caso di specie, la [REDACTED] non ha fornito ulteriori elementi utili per definire il rapporto in questione nel periodo in cui sono mancanti gli estratti conto – dal 1987 al 1997 – e pertanto il CTU incaricato ha correttamente eseguito le proprie operazioni peritali e la conseguente rideterminazione del saldo sulla base degli estratti conto disponibili, ossia dal 1997, partendo dal primo saldo risultante dall’estratto più antico agli atti del giudizio.

Giova evidenziare che, il Supremo Consesso con la decisione n. 23852 del 29 ottobre 2020, ha ribadito il principio per cui *“in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, per cui constano gli estratti conto, precedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto”*.

Quanto appena sostenuto ha trovato successivamente riscontro anche nelle difese proposte dalla stessa [REDACTED] in sede di memorie conclusionali.

Invero, l’appellante afferma che *“La possibilità di utilizzo del primo saldo debitore ha natura soltanto residuale, da utilizzare nella sola ipotesi in cui il correntista abbia dimostrato di non aver potuto reperire i movimenti del conto corrente e non fornisca la prova di aver tentato di dimostrare diversamente i movimenti “mancanti””* (Pagg. 8-9 della prima memoria conclusoria); ebbene, nel caso di specie la [REDACTED] ha ampiamente provveduto sia in sede extragiudiziale che nel primo grado di giudizio, a richiedere alla Banca [REDACTED] la produzione documentale mancante: l’appellata ha prodotto in primo grado la richiesta di estratti conto integrali ex art. 119 TUB del 18.07.2013 relativi al conto numero [REDACTED] dalla sua data di apertura (doc. 1 fascicolo di primo grado dell’appellata), a cui la Banca ha dato seguito con atto del 9.08.2013 in cui ha rigettato la richiesta avanzata dalla correntista adducendo l’impossibilità di *“ricostruzione contabile dei rapporti stessi, per essere venuto a scadenza ogni obbligo di conservazione dei relativi dati e della pertinente documentazione”* (doc. 2 fascicolo di primo grado dell’appellata); in sede giudiziale, la correntista ha formalmente articolato – in atto di citazione - un ordine di esecuzione di estratti conto mancanti ex art 210 cpc (pag. 14 dell’atto di citazione), non avendo ottemperato l’istituto di credito alla richiesta da essa precedentemente formulata.



Alla stregua di ciò, considerando che la giurisprudenza di legittimità costantemente individua il *dies a quo* del termine decennale relativo alla conservazione degli estratti conto da parte della Banca alla chiusura del conto corrente (Cass., 22 agosto 1985, n. 4480, Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; Cass., 14 maggio 2005, n. 1590) per cui la [REDACTED] risulta inottemperante all'onere di conservazione ad essa imposto; tenuto conto, altresì, che la correntista ha provveduto a formulare un ordine di esibizione ex art. 210 cpc stante l'esito negativo delle proposte esperite in sede extragiudiziale, non può che valorizzarsi il comportamento proattivo della stessa all'acquisizione della documentazione mancante, che risultando disattesa da parte appellante, giustifica il ricorso – così come anche confermato e ribadito dalla stessa Banca – al metodo di conteggio "residuale", utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare e di avere il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in ordine di tempo e acquisito agli atti.

Pertanto, le censure mosse dalla Banca nel primo motivo di appello non possono trovare accoglimento: la sporadica mancanza di estratti conto non impedisce - né in fatto né in diritto – l'attività di rideterminazione del dare / avere tra le parti a far tempo dal più risalente tra gli estratti offerti in comunicazione, così come avvenuto nella perizia effettuata nel primo grado di giudizio a cui si è riportato il Giudice di prossimità; allo stesso tempo, tale assenza non costituisce mancato assolvimento da parte dell'attrice in primo grado del proprio onere probatorio.

Col secondo motivo di ricorso la Banca dei [REDACTED] lamenta: l'erronea dichiarazione di nullità della clausola anatocistica, delle commissioni di massimo scoperto, delle clausole "uso Piazza" e dell'omessa pronuncia del Tribunale sul contratto lettera di credito datato 16.02.2006, nel quale veniva espressamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, con pari cadenza temporale, degli interessi ad un saggio determinato, l'ammontare della CMS e le relative modalità di calcolo.

Anche siffatto motivo è infondato e va disatteso per quanto si dirà in seguito.

Nelle argomentazioni poste a sostegno del secondo motivo di gravame la Banca afferma che il Tribunale in primo grado non ha tenuto conto dell'intervenuto adeguamento ex art. 7 delibera CICR del 9.02.2000 delle condizioni contrattuali: non essendo, le nuove condizioni, peggiorative del rapporto intercorrente fra il correntista e la Banca, necessaria e sufficiente ai fini della comunicazione delle intervenute modifiche è la pubblicazione in Gazzetta ufficiale ex art. 25 D.Lgs. 342/99 con cui si rendeva nota la previsione della medesima cadenza dell'applicazione degli interessi creditori e debitori sui conti correnti in essere stipulati anteriormente al 1.07.2000.

Pertanto, alla luce di ciò, sostiene la legittimità dell'anatocismo praticato dalla Banca dal 2000 in poi, con conseguente necessario rigetto della domanda avversa.

Quanto affermato dalla Banca in ordine alla mancata applicazione dell'anatocismo dal 1.07.2000 in poi al rapporto di conto corrente intercorso con la [REDACTED] e alla mancata considerazione da parte del primo giudice della lettera-contratto di credito del 16.02.2006 risulta infondato, nonché generico.

Riguardo il legittimo adeguamento unilaterale delle condizioni contrattuali mediante la



comunicazione in Gazzetta ufficiale purché afferente ipotesi migliorative delle disposizioni negoziali, è sufficiente richiamare quanto sostenuto di recente dalla Suprema Corte, che, con sentenza n. 26779 del 21.10.2019, ha così deciso il caso ad essa devoluto: *«la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi in luogo di altre forme di capitalizzazione le cui clausole siano colpite da nullità non è configurabile quale miglioramento delle condizioni praticate, in quanto il raffronto non va fatto tra il regime dell'annualità e quello della trimestralità degli interessi creditor, ma tra la capitalizzazione e l'assenza capitalizzazione degli interessi debitori»*.

Ebbene, insufficienti appaiono le difese di parte appellante, essendo inconferente il meccanismo di adeguamento adoperato dalla Banca, il quale giammai avrebbe potuto rendere legittima la capitalizzazione trimestrale, non potendosi prescindere dal consenso e dalla specifica approvazione per iscritto della correntista, nell'ispecie mai richiesti e mai pervenuti.

Inoltre, l'appellante contesta una circostanza sulla quale il Giudice di prime cure si è espresso in senso a lei favorevole: la Banca, infatti, chiede che *“dal terzo trimestre del 2000 vengano applicati al rapporto gli interessi capitalizzati trimestralmente sia a credito che a debito al conto corrente contestato”* senza considerare le indicazioni fornite dal Tribunale al CTU incaricato in cui si legge *“consideri, poi, non dovute per intero le commissioni di massimo scoperto addebitate e dica se ed in che misura siano da considerare indebiti gli interessi addebitati, a tal fine elaborando il calcolo degli interessi legalmente dovuti, computandoli con chiusura trimestrale, senza mai portarli a capitale se non a partire dal 1° 7.2000 in poi, e considerando per il periodo dall'apertura al 9.7.92 il tasso legale degli interessi, per il periodo dal 10.7.92 i tassi sostitutivi previsti prima dall'art. 4 della legge n. 154/92 e poi dall'art. 117 del d.lgs. n. 385/93, per il periodo successivo il tasso convenzionale pattuito per iscritto e quello derivante dalle variazioni successivamente operate dalla banca dell'esercizio dello ius variandi, che si è riservata in contratto”*.

È evidente, da quanto appena riportato, che il CTU nel proprio operato ha tenuto conto – in base alle indicazioni fornitegli – dell'anatocismo a partire dal 2000 in poi (tant'è vero che su tale circostanza ha proposto appello incidentale la Serenella), come si legge dalla Tabella B da egli prodotta e a cui il Giudice ha fatto riferimento in sentenza per la rideterminazione del saldo finale.

A nulla rilevano, dunque, le contestazioni sollevate dall'appellante.

Merita accoglimento anche la decisione del Tribunale di prime cure in merito alla intervenuta nullità della CMS e del rinvio agli “usi Piazza” per la determinazione degli interessi (non essendo neanche stato argomentato nulla in merito da parte appellante).

È noto che, le condizioni economiche da applicare ai rapporti bancari devono essere pattuite in forma scritta ed il loro contenuto deve essere determinato ovvero determinabile.

Pertanto, rinviando la clausola n. 7 del contratto di conto corrente bancario oggetto della presente controversia – sia per la determinazione della Commissione massimo scoperto che per gli interessi dovuti – *“alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di Credito sulla piazza”*, non può che ritenersi nulla tale apposizione per indeterminatezza ed



indeterminabilità dell'oggetto e per violazione degli obblighi informativi incombenti sulla Banca.

Conseguentemente, per replicare a quanto asserito dalla [REDACTED] in ordine alla mancata considerazione del Tribunale in primo grado della lettera di conto corrente del 16.02.2006, è agevole affermare che,

essa richiama all'art. 2 *"le condizioni economiche previste dai singoli contratti che il cliente abbia stipulato in precedenza [...]"* ai fini della determinazione dei tassi di interesse: implicitamente la clausola – mai specificatamente sottoscritta dal correntista – richiama il contratto di conto corrente risalente al 27.10.1987, pertanto, sarà inevitabilmente affetta *per relationem* dal medesimo vizio incombente sul primo negozio.

L'appello incidentale presentato dalla [REDACTED] è ammissibile e fondato.

Richiamando il principio della reale-utilità della parte all'impugnazione, espresso da recente Cassazione (n. 25285 del 11.11.2020) per cui *"L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere"*, si può ritenere condivisibile l'appello incidentale proposto dalla [REDACTED]

Invero, come condivisibilmente chiarito nella comparsa conclusionale di replica, l'interesse de [REDACTED] all'appello incidentale (poi proposto), in tema di indebiti per illegittimo anatocismo ha trovato giustificazione nell'impugnazione della Banca avente ad oggetto (nel suo secondo motivo) proprio la questione di detti indebiti per anatocismo.

Se, in linea di principio sono condivisibili le deduzioni di parte appellante in merito alla necessità di proporre appello incidentale tempestivo quando vi è notificazione della sentenza (Cassazione civile, sez. II, 22 Agosto 2018, n. 20963), perché *"In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325, decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti"* (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 04/03/2019 n° 6278), quando l'interesse all'impugnazione sorge per effetto dei motivi dedotti dall'appellante principale, non può che operare il diverso principio declamato dalla S.C. nel 2020.

Nel merito, il Tribunale ha erroneamente statuito che *"il calcolo va effettuato escludendo la capitalizzazione trimestrale sino alla data del 01.07.2000, infatti può certamente presumersi che la convenuta, soggetta ai controlli di legge, si sia adeguata, non dovendosi applicare alcuna capitalizzazione"*.

Quanto affermato dal primo Giudice va riformato.



Deve escludersi che la comunicazione in Gazzetta ufficiale sia criterio sufficiente a consentire l'applicazione dell'anatocismo nei contratti di conto corrente bancario dal 1.07.2000 (occorrendo, di contro, un'apposita sottoscrizione del correntista) e che la stessa assolva l'onere di adeguamento indicato all'art. 7 della già menzionata delibera CICR del 9.2.2000.

La reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi in luogo di altre forme di capitalizzazione colpite da nullità non è configurabile quale miglioramento delle condizioni praticate, in quanto il raffronto non va fatto tra il regime dell'annualità e quello della trimestralità degli interessi creditori, ma tra la capitalizzazione e l'assenza di capitalizzazione degli interessi debitori (Cass. 23853-2020; Cass. 7105-2020; Cass. 3861-2020; Cass. 26779-2019); la modifica del disciplinare economico (introduzione di un sistema di capitalizzazione paritario organizzato su base trimestrale in un conto costantemente in rosso per la correntista) ha determinato un peggioramento delle condizioni precedenti con traslazione da assenza di capitalizzazione delle competenze a capitalizzazione trimestrale, che, per essere lecita, legittima e efficace, abbisognava della approvazione (scritta, trattandosi di contratto bancario) della cliente, approvazione mai chiesta e mai intervenuta.

Conseguentemente, deve riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui prevede che *"può farsi, dunque, integrale riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede istruttoria, tabella B [...] Il CTU ha accertato che il conto corrente n. [REDACTED] recava un saldo contabile debitore al 31.12.1997 per Euro [REDACTED] e al 30.12.2013, un saldo debitore di Euro [REDACTED] ha calcolato l'indebito per interessi, spese e commissioni in Euro [REDACTED] con la conseguente rideterminazione del saldo in Euro [REDACTED] che da debitore diviene creditore. In definitiva, la domanda di nullità delle pattuizioni sopra richiamate va accolta con rideterminazione del saldo creditore di Euro [REDACTED]",* statuendo invece che può farsi riferimento alla Tabella C che contiene il diverso conteggio effettuato *"con riguardo al rapporto oggetto di causa, ritenuti incidentalmente nulli i contratti oggetto di causa, adottati il conseguente provvedimento correttivo del quesito già posto, ossia disapplicati tutte le condizioni, detragga ogni competenza addebitata per l'intero rapporto, detragga la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per l'intero rapporto ed ogni spesa e commissione, non tenga conto delle condizioni contrattuali e converta i tassi con l'applicazione del meccanismo sostitutivo ex art 117 tub"*, per cui le competenze rideterminate ammontano complessivamente ad € [REDACTED] invece di € [REDACTED] addebitate dalla banca, generando una differenza a favore del correntista di € [REDACTED]

Detta differenza modifica il saldo finale totale che da "debitore" per la correntista di € [REDACTED] diviene "creditore" per € [REDACTED] precisando che si tratta del saldo creditore alla data del 30.12.2013, come affermato dal c.t.u. a pag. 3 della relazione di primo grado, le cui risultanze paiono sostanzialmente condivisibili e non oggetto di specifiche censure.

Conclusivamente, va rigettato l'appello principale ed accolto quello incidentale.

Le spese del processo conseguono alla soccombenza complessiva della banca e si determinano come da dispositivo, in base al valore, con espunzione della fase istruttoria, inesistente in appello e parametrata tra i minimi e i medi, trattandosi di causa di non



complessa soluzione.

Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 va applicata previsione del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Napoli, Sezione Civile Nona (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Banca [REDACTED] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, contraddistinta dal n. [REDACTED] 2018, pubblicata il 19.03.2018, così provvede:

- Rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, ridetermina il saldo del conto corrente n. [REDACTED] alla data del 30.12.2013 in Euro [REDACTED] a credito della correntista.
- Condanna la Banca a pagare alla [REDACTED] le spese del giudizio sostenute dalla parte appellata, determinate nella misura di € [REDACTED] oltre maggiorazione forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale di cui all'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso nella camera di consiglio del 8/6/2021

Il Presidente e Relatore
dr. Eugenio Forgillo

